



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

FORNITURA

MATERIALE DI CONSUMO

PER IL SERVIZIO CUCINA

Capitolato Speciale

Art. 1 - OGGETTO E VALORE DELLA FORNITURA

Nell'attesa che entro il 3 luglio 2021 vengano applicate le disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 5 della Direttiva UE 2019/904 che vieta l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato che, tra gli altri, comprende le posate ed i piatti, viene indetta procedura aperta per l'assegnazione dei prodotti riportati nella seguente tabella, per le quantità presunte di consumo ed i prezzi unitari di riferimento in essa riportati:

Lott o n.	Articolo	unità di misura	Quantità presunta di consumo	Prezzi unitari di riferimento	C.I.G.
1	Bicchierini per gelato con coperchietto ¹	n.	65.000	€ 0,0600	8130710A24
2	Bicchieri colorati in polipropilene	n.	1.700	€ 0,1600	8130922917
3	Bicchieri monouso da cc. 80	n.	720.000	€ 0,0060	8130930FAF
4	Bicchieri monouso da cc. 200	n.	420.000	€ 0,0080	8131024D42
5	Carta stagnola in rotoli	n.	80	€ 6,3000	8131044DC3
6	Carta uso asciugamani in rotoli	n.	2.200	€ 2,4000	8131083DF2
7	Coprivassoio monouso	n.	750.000	€ 0,0060	813111692F
8	Cucchiaini in plastica	n.	800.000	€ 0,0070	8131218D5A
9	Pellicola trasparente in PVC	n.	200	€ 5,0000	81312442D2
10	Piatti fondi monouso	n.	60.000	€ 0,0350	8131278EDD
11	Scodelle monouso	n.	32.000	€ 0,0500	81312843D4
12	Tovaglioli di carta	n.	1.000.000	€ 0,0080	8131292A6C
13	Tris di posate monouso	n.	23.500	€ 0,0550	8131539642
14	Vaschette in alluminio per alimenti cc. 610, complete di coperchio ²	n.	24.000	€ 0,0700	8131677823
15	Vaschette trasparenti per alimenti cc. 500	n.	15.500	€ 0,0750	8131686F8E
16	Vaschette trasparenti per alimenti cc. 1000	n.	4.800	€ 0,1200	813169462B

per un valore complessivo presunto pari a € 67.720,50.=, IVA esclusa.

Poiché l'attività all'interno dell'Azienda prevede l'accesso dell'operatore alla guida dell'automezzo adibito alle consegne che, seguendo un percorso ben definito, dovrà eseguire solo le operazioni di scarico, non è da considerarsi presente alcuna interferenza lavorativa, per cui gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari a € 0,00.= (zero).

L'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità ivi previste potranno variare in più o in meno secondo le necessità dell'Azienda.

L'Amministrazione si riserva comunque, nel corso della fornitura, di valutare la convenienza di acquistare presso le ditte assegnatarie, tutti quei prodotti che non hanno costituito oggetto di offerta.

Art. 2 - QUANTITÀ DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO

L'entità delle somministrazioni nel periodo di contratto, sono state calcolate in via approssimativa, ma le ditte aggiudicatrici avranno l'obbligo di somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere all'Amministrazione per cause ordinarie e straordinarie.

E' facoltà dell'Amministrazione di provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di merce in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% del previsto totale della fornitura.

¹ Nell'offerta dovranno essere quotati separatamente il bicchierino ed il coperchio, ma poiché l'aggiudicazione sarà fatta sul bicchierino completo del coperchio, il prezzo di cui si terrà conto sarà quello ottenuto dalla somma dei due valori.

² Vd. nota 1 sostituendo il termine "vaschetta" a "bicchierino".

Tutti i quantitativi indicati nella precedente tabella sono riportati in via presuntiva cosicché il fornitore non potrà pretendere indennizzi di sorta se all'atto pratico della fornitura risultasse un importo maggiore o minore, anche se le eventuali differenze in più o in meno eccedessero il quinto dell'obbligo.

La durata della fornitura è prevista dal 01 aprile 2020, sino al 30 settembre 2021.

Le ditte fornitrici avranno l'obbligo di continuare le forniture alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda abbia provveduto ad una nuova assegnazione e comunque non oltre giorni novanta dalla scadenza del contratto.

Art. 3 - CAMPIONATURE

Pena l'esclusione, entro gli stessi termini di presentazione dell'offerta economica, ciascuna ditta partecipante dovrà far pervenire al Magazzino dell'Azienda, Via Zocco n. 21 – 26100 Cremona, adeguata campionatura **gratuita** (franca di ogni spesa) degli articoli e nelle quantità nella tabella qui sotto indicati; eventuali campionature consegnate oltre i termini previsti non verranno ritirate.

Su ciascuna delle confezioni presentate come campione dovrà essere apposta etichetta adesiva riportante il nominativo della Ditta e la dicitura "*Contiene campionatura per la procedura negoziata per la fornitura biennale di materiale di consumo per il servizio Cucina*".

La campionatura presentata non verrà restituita.

Le campionature dovranno essere presentate nelle seguenti quantità minime:

Articolo	Q.tà minima
Bicchierini per gelato con coperchietto	n. 10 pz.
Bicchieri in polipropilene	n. 1 pz.
Bicchieri monouso da cc. 80	n. 1 tubo da pz. 100
Bicchieri monouso da cc. 200	n. 1 tubo da pz. 100
Carta stagnola in rotoli	n. 1 rotolo
Carta uso asciugamani in rotoli	n. 1 cnf. da n. 2 rotoli
Coprivassoio monouso	n. 100 pz.
Cucchiaini in plastica	n. 1 cnf. da pz. 100
Pellicola trasparente in PVC	n. 1 rotolo
Piatti fondi monouso	n. 1 cnf. da pz. 100
Scodelle monouso	n. 1 cnf. da pz. 100
Tovaglioli di carta	n.1 cnf. da pz. 100
Tris di posate monouso	n. 10 pz.
Vaschette in alluminio per alimenti cc. 610, complete di coperchio	n. 10 pz.
Vaschette trasparenti per alimenti cc. 500 / 1000	n. 10 pz.

Unitamente alla campionatura dovranno essere allegate le schede tecniche dei prodotti campionati.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale di fornitura.

Il prezzo offerto si intende per merce consegnata al magazzino dell'Azienda, franca di ogni rischio, tassa ed imposta, esclusa l'imposta sul valore aggiunto che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura.

Art. 5 - VERIFICHE DI QUALITÀ

Il buon esito del rapporto di fornitura dipenderà dai risultati delle verifiche interne e dai risultati delle verifiche di qualità.

Si evidenzia a tale proposito che il livello qualitativo verrà misurato sia al momento della consegna presso il magazzino dell'Azienda, sia al momento di fruizione da parte del servizio interessato.

Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta appaltatrice si trovi nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire (cessata produzione del marchio campionato, opportunità di mercato più favorevoli per qualità/prezzo, ecc.), l'amministrazione dell'Azienda si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità e previa valutazione

favorevole del prodotto sostituito - per qualità e prezzo - da parte della Commissione Giudicatrice, che dovrà approvare con il parere favorevole di tutti i suoi componenti.

Art. 6 – ORDINI E CONSEGNE

L'ordine sarà inoltrato al fornitore dal Servizio Economato a mezzo telefax o mail.

Le consegne della merce dovranno essere effettuate presso il Magazzino dell'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", con ingresso da Via Zocco n. 21 ed il fornitore avrà l'obbligo di eseguirle nei giorni e nelle ore di apertura del Magazzino e per la qualità e quantità che di volta in volta gli verranno indicate.

L'accertamento della conformità del livello qualitativo dei prodotti rispetto alle campionature presentate e giudicate in sede di gara, è affidato al Responsabile della Gestione dei Servizi Alberghieri o da persona da lui delegata.

Verranno rifiutate quelle merci che non risponderanno alle caratteristiche stabilite e così pure verranno contestate immediatamente eventuali differenze di peso o di qualità. In tali casi la ditta fornitrice dovrà provvedere, nell'arco massimo dei 5 giorni lavorativi successivi al rifiuto o alla contestazione, alla sostituzione od integrazione delle stesse.

Art. 7 - FATTURAZIONE

La ditta appaltatrice procederà all'emissione di regolari fatture, il cui pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura.

PEC: fatturazione.elettronica@pec.it

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*.

Art. 8 - SANZIONI PER IRREGOLARITA' NELLE FORNITURE

Nel caso una o più partite di merce vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro senza obiezioni, delle quantità contestate.

L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore.

Nel primo caso, il fornitore dovrà prestarsi alla sostituzione della merce rifiutata, reintegrando altresì l'Amministrazione di ogni spesa o danno derivanti dalla somministrazione non conforme alle norme sottoscritte nella misura che risulterà dalla nota di addebito dell'Amministrazione; questa avrà la facoltà di rivalersi o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Nel secondo caso il fornitore dovrà reintegrare l'Amministrazione, giusta la nota e nei modi di cui sopra, tanto della maggiore spesa derivante dal provvedimento d'ufficio quanto di ogni altra spesa o danno derivanti dalla somministrazione non conforme alle norme contrattuali.

In entrambi i casi il fornitore dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti e deprezzamenti che la merce potesse subire.

In ogni caso poi, quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione ne darà nota al fornitore ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi.

Il fornitore non potrà essere ammesso a fare somministrazioni diverse da quelle convenute, né pretendere alcun compenso o facilitazione sui corrispettivi pattuiti.

Eventuali contestazioni riguardanti le forniture saranno risolte inappellabilmente dal responsabile del servizio.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta dell'aggiudicatario, il Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione, nonché la lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, terranno luogo di contratto.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, neppure per mezzo di procuratore, se non per espresso assenso scritto dell'Amministrazione dell'Azienda, che potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e non procurerà alcun effetto nei confronti dell'Istituto salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 11 - LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante.

ART. 12- SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto della fornitura in tutto o in parte e la cessione di essa ad altre ditte, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione contraente.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Cremona.

Art. 14 - INADEMPIENZE

Mancando la ditta aggiudicataria in tutto o in parte all'osservanza del presente capitolato, il contratto potrà essere sciolto immediatamente con una semplice dichiarazione in tal senso e senza bisogno di alcuna altra formalità da parte dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale, e ciò a titolo di penale, sarà tenuta alla reintegrazione delle spese e dei danni.

In ogni caso, per somme dovute alla ditta, sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dall'Amministrazione per somministrazioni o per qualsiasi causa.

ART. 15 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa richiamo alle norme che disciplinano le forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni ed a quelle del Codice Civile.

**FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO
PER IL SERVIZIO CUCINA**

Disciplinare di gara

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a presentare offerta i prestatori di servizi singoli o imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero che partecipi a Raggruppamenti Temporanei di Imprese diversi, pena l'esclusione dell'Impresa medesima e dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai quali l'Impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, pena l'esclusione dalla gara sia della impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino. La Stazione Appaltante escluderà altresì dalla gara i Concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 2 – REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI

2.1 – Requisiti richiesti per le imprese partecipanti singolarmente

- a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti quelle dell'appalto;
- b) inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2.2 – Imprese partecipanti in Raggruppamento temporaneo

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti indicati nel precedente paragrafo devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento.

Art. 3 – PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nel Disciplinare telematico, allegato al presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L'operatore economico concorrente dovrà predisporre e trasmettere telematicamente:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta economica”

La documentazione amministrativa da trasmettere è:

1) Certificato di iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio, di data non anteriore a sei mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta (in caso di produzione di copia autenticata, vale la data di predisposizione del documento, non quella dell'autentica). Ai sensi della normativa vigente è ammessa presentazione di copia autenticata o di autocertificazione da parte del Legale Rappresentante.

2) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona avente i poteri di impegnare giuridicamente la Ditta, con la quale la stessa attesti:

- a) di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale;
- b) di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
- c) che l'offerta presentata ha una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa;

d) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

e) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99.

f) PassOE, possibilmente staccandone uno per ogni articolo a cui si intende partecipare.

La mancata presentazione anche di uno soltanto dei documenti suddetti o l'incompletezza di quanto richiesto, sarà oggetto di soccorso istruttorio.

L'offerta economica, compilata sulla piattaforma, dovrà riportare il prezzo unitario di ogni singolo lotto cui si intende partecipare. Il relativo importo totale calcolato in base alle quantità stimate di consumo sarà calcolato in automatico dalla piattaforma stessa.

Saranno ammesse anche offerte superiori all'importo indicato come presunto.

Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture di ciascuno dei lotti di gara saranno assegnate all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni).

I criteri ed i punteggi di valutazione saranno:

- **Prezzo:** punti 30
- **Qualità:** punti 70

questi ultimi così suddivisi:

- **valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti → max pt. 35**
- **risultati delle prove pratiche effettuate → max pt. 35**

Per tali aspetti è stato assegnato un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce. A tale scopo sono stati previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci di valutazione e ad ognuno di essi corrisponde l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale dei punti massimi previsti per la stessa voce, come di seguito indicato:

1. **Ottimo** → corrisponderà al 100% del punteggio massimo assegnabile = pt. 35;
2. **Buono** → corrisponderà all'80% del punteggio massimo assegnabile = pt. 28;
3. **Sufficiente** → corrisponderà al 60% del punteggio massimo assegnabile = pt. 21;
4. **Insufficiente** → corrisponderà al 40% del punteggio massimo assegnabile = pt. 14;
5. **Inadeguato** → corrisponderà allo 0% del punteggio massimo assegnabile = pt. 0.

L'assegnazione di ogni lotto di gara sarà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

ART. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le procedure di gara si terranno con le seguenti modalità:

Fase 1

Apposita Commissione, in seduta pubblica e nella data stabilita nel bando di gara, procederà a verificare:

- che nel termine prescritto siano stati caricati a sistema la documentazione amministrativa e l'offerta economica;
- la corrispondenza con le ditte che hanno fatto pervenire la campionatura.

Si procederà quindi alla verifica della documentazione amministrativa.

Fase 2

Apposita Commissione Giudicatrice, in sedute riservate, procederà a valutare i campioni presentati dalle ditte ammesse e ad assegnare il punteggio qualitativo sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 4.

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualitativo minimo di 35/70.

Fase 3

La Commissione Giudicatrice, nella data che verrà comunicata alle ditte interessate con almeno 72 ore di preavviso, procederà all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse. La piattaforma procederà in automatico al calcolo dei punteggi e per ciascun lotto di gara, procederà all'assegnazione del relativo punteggio, assegnando pt. 30 alla ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso e alle altre ditte punteggi proporzionalmente inferiori. Il punteggio ottenuto sarà sommato a quello della valutazione qualitativa e l'assegnazione della fornitura del lotto sarà provvisoriamente assegnata a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto.

Si procederà alla assegnazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Solo nel caso in cui la somma degli importi dei lotti aggiudicati ad una singola ditta sia superiore a € 40.000,00=, questa dovrà versare, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo presunto della fornitura aggiudicata. Detto deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e con validità di almeno tre mesi oltre il termine di scadenza del contratto di fornitura.

L'Azienda potrà prescindere dalla cauzione definitiva qualora la Ditta vanti nei suoi confronti un credito, liquido ed esigibile, pari o superiore all'importo della cauzione medesima. In tal caso la

Ditta dovrà rilasciare una dichiarazione scritta con indicate le fatture, per un importo pari al deposito cauzionale da versare, che resteranno vincolate fino al completamento della fornitura avvenuta senza contestazioni.

La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda a causa dell'inadempimento del fornitore, fatti salvi maggiori danni ulteriori.

ART. 7 - PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa), di trasporto, facchinaggio, imballo, consegna della merce a terra e di ogni altra spesa accessoria e di qualunque natura (contributo CONAI compreso), per merce resa franco magazzini dell'Azienda, Via Zocco n. 21 - Cremona, ad ogni rischio della ditta fornitrice.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura, cosicché la ditta aggiudicataria resterà obbligata alla continuazione della fornitura anche nei casi di sopraggiunte difficoltà nell'esecuzione del contratto o di sopravvenuta onerosità dello stesso, rinunciando a qualsiasi revisione di prezzo salvo quanto previsto dall'art. 1467 c.c.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte dell'Azienda, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell'Azienda ed in particolare per l'esecuzione della gara a pubblico incanto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e all'esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta alla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- la ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati; per l'esercizio dei propri diritti la concorrente potrà rivolgersi all'Area Gare e Contratti dell'Istituto.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 9 – CODICE ETICO

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o

vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale www.cremonasolidale.it

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.